



*Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica*

Dipartimento per l'Energia  
Direzione Generale Infrastrutture e Sicurezza

IL DIRETTORE GENERALE

**VISTO** il Decreto-Legge 7 febbraio 2002, n. 7, concernente misure urgenti per garantire la sicurezza del sistema elettrico nazionale, convertito con modificazioni dalla Legge 9 aprile 2002, n. 55 e s.m.i., e, in particolare, l'art. 1, in base al quale gli impianti di produzione di energia elettrica di potenza superiore a 300 MW termici, i sistemi di accumulo elettrochimico da realizzare in aree non industriali in configurazione "stand alone", o da realizzare all'interno di centrali superiori ai 300 MW termici, nonché i relativi interventi di modifica, sono dichiarati opere di pubblica utilità e soggetti ad autorizzazione unica che sostituisce autorizzazioni, concessioni e atti di assenso comunque denominati, previsti dalle norme vigenti;

**VISTO** il Decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito con modificazioni dalla Legge 17 aprile 2003, n. 83, e s.m.i., recante disposizioni urgenti in materia di oneri generali del sistema elettrico e di realizzazione, potenziamento, utilizzazione e ambientalizzazione di impianti termoelettrici;

**VISTO** il Decreto-legge 29 agosto 2003, n. 239, convertito con modificazioni dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, e s.m.i., recante disposizioni urgenti per la sicurezza del sistema elettrico nazionale e per il recupero di potenza di energia elettrica;

**VISTA** la Legge 23 agosto 2004, n. 239, e s.m.i., concernente il riordino del settore energetico e delega al Governo per il riassetto delle disposizioni vigenti in materia di energia;

**VISTI** il Decreto Interministeriale del 18 settembre 2006, così come modificato con successivo Decreto del 9 novembre 2016, e la Circolare ministeriale del 4 maggio 2007 concernenti la regolamentazione del contributo dovuto per le attività istruttorie del Ministero dello Sviluppo economico (ex art. 1, comma 110, della Legge 23 agosto 2004, n. 239 e s.m.i.);

**VISTO** il Decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., recante norme in materia ambientale;

**VISTA** la Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., che ha modificato ed integrato il Decreto-legge 7 febbraio 2002, n. 7 e s.m.i., introducendo l'acquisizione dell'intesa regionale su proposta ministeriale;

**VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e s.m.i. recante nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi;



**VISTO** il Decreto-legge 1° marzo 2021, n. 22, che, modificando le attribuzioni degli attuali Dicasteri di cui al Decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i., ha istituito il Ministero della transizione ecologica trasferendo a quest'ultimo le funzioni in materia di energia di competenza del Ministero dello Sviluppo economico;

**VISTO** il Decreto Legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i. recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche;

**VISTO** il Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i. recante Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia;

**VISTO** il D.L. 11 novembre 2022, n. 173, recante “Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni dei Ministeri” e, nello specifico, l'articolo 4 che prevede che il Ministero della Transizione Ecologica assuma la nuova denominazione di Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica;

**VISTO** il Decreto n. 55/02/2023 del 22 marzo 2023 del Direttore Generale della DG Infrastrutture e Sicurezza del Dipartimento energia del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica con cui è stata rilasciata l'Autorizzazione alla Società A2A Energiefuture S.p.A. per la realizzazione del progetto di modifica della Centrale termoelettrica di Monfalcone (GO) tramite la realizzazione di una nuova sezione a ciclo combinato di ultima generazione di potenza pari a circa 860 MWe lordi (1350 MWt) alimentata a gas naturale e delle opere di connessione alla RTN;

**DATO ATTO** che nelle premesse del succitato decreto sono state richiamate:

- la nota prot. 2021-AEF-937-P del 22 ottobre 2021 (prot. MiSE n. 31690 del 22.10.2021), con cui il Proponente ha trasmesso il Piano Particellare complessivo definitivo di tutte le opere in progetto, predisposto in coerenza con la documentazione di progetto aggiornata e ha comunicato l'elenco dei proprietari chiedendo, ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i., che sia apposto il vincolo preordinato all'esproprio, che sia dichiarata la pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento e che siano disposti l'occupazione d'urgenza, l'occupazione temporanea e l'asservimento delle aree interessate, nell'ambito del procedimento unico ai sensi della L. 55/2002 e s.m.i. per il rilascio dell'autorizzazione alla costruzione e all'esercizio dell'opera;

- la nota n. 35320 del 25.11.2021 con cui il Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica), come richiesto dal Proponente con nota prot. 2021-AEF-937-P del 22 ottobre 2021, ha provveduto ad avviare, nell'ambito del procedimento principale di autorizzazione unica, anche la procedura di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio e/o imposizione di servitù ai sensi del DPR 327/2001;

- la nota prot. n. 30443 del 22.9.2022 con la quale lo stesso Ministero della transizione ecologica (oggi Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica), alla luce dei pareri ricevuti e delle controdeduzioni opportunamente predisposte dalla società A2A Energiefuture S.p.A., ha comunicato, tra l'altro, la conclusione dell'istruttoria ai sensi del D.P.R. 327/2001 e s.m.i. e la determinazione di apposizione del vincolo preordinato all'esproprio per l'asservimento, l'occupazione temporanea e l'occupazione d'urgenza delle aree interessate dal progetto, ritenendo di poter superare le istanze di opposizione acquisite nel procedimento in ragione della pubblica utilità, indifferibilità e urgenza dell'intervento;

**DATO ATTO** altresì, che per mero errore materiale, nel Decreto n. 55/02/2023 del 22 marzo 2023 non è stata inserita l'autorizzazione del proponente a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8



giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto;

**RITENUTO** pertanto di dover rettificare il predetto Decreto n. 55/02/2023 del 22 marzo 2023, inserendo nella parte dispositiva dello stesso :

- una specifica disposizione che autorizzi il Proponente a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità;

- il richiamo al termine di 5 anni, decorrente dalla data in cui diventa efficace il provvedimento di autorizzazione unica, per l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere, ai sensi dell'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001, salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate;

## **D E C R E T A**

### **Art. 1**

#### **Rettifica ed integrazione**

- A rettifica ed integrazione dell'articolo 1 del decreto direttoriale n. 55/02/2023 del 22 marzo 2023 , dopo il punto 2 sono aggiunti i seguenti punti:

*3. La società A2A Energiefuture S.p.A. è autorizzata a richiedere, ai sensi del D.P.R. 8 giugno 2001, n. 327 e s.m.i., i provvedimenti per l'occupazione d'urgenza preordinata all'espropriazione e per l'occupazione temporanea delle aree occorrenti alla realizzazione delle opere in progetto, le quali, ai sensi dell'art. 1 della legge 9 aprile 2002, n. 55, costituiscono opere di pubblica utilità.*

*4. Salva la conclusione di eventuali accordi bonari di cessione con i proprietari delle aree interessate, l'emanazione del decreto di esproprio e di costituzione di servitù sulle aree interessate dalle opere suddette deve avvenire entro 5 anni dalla data in cui diventa efficace il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'art. 13, comma 4, del citato D.P.R. n. 327/2001.*

### **Art. 2**

#### **Pubblicazione e ricorsi**

1. La Società autorizzata è tenuta alla pubblicazione di un estratto del presente



provvedimento sulla Gazzetta Ufficiale al massimo tre mesi dalla data di ricevimento del decreto di autorizzazione.

2. Il presente decreto è pubblicato sul sito Internet del Ministero dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica (<http://www.mase.gov.it>).
3. Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR del Lazio - Sezione di Roma, ai sensi e per gli effetti dell'art. 41 della Legge 23 luglio 2009, n. 99 e s.m.i., o, in alternativa, ricorso straordinario al Capo dello Stato nel termine, rispettivamente, di sessanta e centoventi giorni dalla data di pubblicazione di un suo Estratto sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana (Foglio Inserzioni).

Roma, lì

**IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott.ssa Marilena Barbaro)**